



## STATUTO SOCIETA' CANOTTIERI LECCO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 8 maggio 2024

### Sommario

Art. 1 - Costituzione e scopo della Associazione .....	2
Art. 2 - Organi della Associazione e Colori Sociali .....	3
Art. 3 - Associati .....	3
Art. 4 - Ammissione degli Associati .....	5
Art. 5 - Perdita della qualifica di Associato e provvedimenti disciplinari .....	5
Art. 6 - Tesserati .....	6
Art. 7 - Accesso alla Sede .....	6
Art. 8 - L'Assemblea .....	7
Art. 9 - Consiglio Direttivo .....	8
Art. 10 - Elezione del Consiglio Direttivo .....	8
Art. 11 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo .....	9
Art. 12 - Organo di Controllo e Revisione legale .....	10
Art. 13 - Collegio dei Probiviri .....	11
Art. 14 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente Onorario .....	11
Art. 15 - Cariche sociali .....	11
Art. 16 - Sezioni Sportive .....	11
Art. 17 - Risorse economiche .....	12
Art. 18 - Bilancio .....	12
Art. 19 - Durata dell'Associazione .....	13
Art. 20 - Vincolo di Giustizia e Clausola compromissoria .....	13



## **Art. 1 - Costituzione e scopo della Associazione**

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e ss. del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. una associazione riconosciuta denominata "Società Canottieri Lecco Associazione Sportiva Dilettantistica" (in breve Canottieri Lecco ASD), con sede in via Nullo n. 2, Lecco, (Italia), oltre anche definita Associazione.

L'Associazione è stata fondata il 2 ottobre 1895 da illuminati Cittadini Lecchesi.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L'Associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed ha per scopo:

- a) il miglioramento fisico e morale della gioventù e degli Associati;
- b) la pratica e la diffusione, anche a scopo formativo, in via principale delle discipline del Canottaggio, Canoa, Nuoto, Vela e Tennis, nell'ambito delle rispettive Federazioni Nazionali, e sempre a livello dilettantistico, mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- c) l'acquisizione e la gestione di strutture e attrezzature idonee alla pratica degli sport;
- d) l'organizzazione e la partecipazione a gare, nonché l'attuazione di attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale;
- e) la promozione e l'attuazione di Interventi diretti alla formazione tecnica nel campo degli sport di cui al punto b).

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni.

A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate a Associati e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, del CIO, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, ai quali la stessa è libera di aderire.

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

L'Associazione opererà, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

Potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopradette finalità e partecipare ad altre associazioni o Associazione con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di



svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

## **Art. 2 - Organi dalla Associazione e Colori Sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (di seguito anche C.D.);
- Organo di Controllo e Revisione legale, ove nominati;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che siano stati oggetto di provvedimento di squalifica e/o sospensione per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno da parte della FSN, DSA o EPS cui l'associazione attualmente aderisce e aderirà in futuro.

I colori sociali sono celeste-azzurro.

L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

## **Art. 3 – Associati**

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza ed età, che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art. 4.

Gli Associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali per la pratica dello Sport.

Gli Associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso, dei regolamenti sociali e dei regolamenti delle F.S.N. cui l'Associazione è affiliata, nonché delle deliberazioni e delle decisioni degli organi delle F.S.N., nonché della normativa del CONI.

Gli Associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.

Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Benemeriti
- c) Soci Vitalizi;
- d) Soci Atleti.

a) Soci Ordinari (persone fisiche) - Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea degli Associati, con modalità e tempistiche definite dal Regolamento Sociale.

In caso di ritardato pagamento il C.D. potrà applicare una tassa di mora.

Per quanto concerne l'ammontare della quota annuale, vengono istituite le seguenti sotto-categorie di soci ordinari, a quota ridotta:

a1) Soci Ordinari Familiari - La qualifica di Soci Ordinari Familiari è riservata agli appartenenti allo stesso gruppo familiare (coniugi e figli) all'interno del quale uno dei coniugi sia già iscritto come Socio Ordinario, Benemerito o Vitalizio. I figli restano nell'ambito dei Soci Familiari fino all'età di 24 anni. I Figli degli Associati, fino al compimento dei 4 (quattro) anni di età possono essere iscritti quali Soci familiari e sono esentati dal pagamento della quota.



I figli degli Associati di età tra 4 (quattro) anni e fino all'anno di compimento dei 10 (dieci) anni, vengono iscritti come Soci Familiari con un pagamento di quota ridotta a 2/10 (due decimi) di quella ordinaria.

I figli degli Associati di età tra gli 11 (undici) anni e fino al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) anni, saranno iscritti come Soci Familiari con una quota ridotta a 5/10 (cinque decimi) della ordinaria.

A partire dal terzo figlio, le predette quote sono ridotte ulteriormente a 5/10 (cinque decimi) dagli anni quattro agli anni dieci e dagli anni undici agli anni ventiquattro.

L'ammontare della quota annuale del coniuge familiare è ridotto a 6/10 (sei decimi) della quota ordinaria.

Dal raggiungimento dei 24 (ventiquattro) anni di età, i figli degli Associati potranno essere iscritti come Soci Ordinari.

a2) Soci Ordinari Fedeli - sono Soci Ordinari Fedeli coloro che abbiano corrisposto almeno 30 (trenta) annualità consecutive entro il 31.12.2014.

Dalla data dell'01 gennaio 2015, saranno considerati Soci Ordinari Fedeli coloro che, compiuti i 50 anni di età, abbiano corrisposto almeno 30 (trenta) annualità consecutive; tali associati dovranno corrispondere una quota ridotta a 6/10 della quota ordinaria.

a3) Soci Ordinari Anziani – gli Associati di età superiore a 70 (settanta) anni, potranno essere ammessi al pagamento di una quota ridotta a 6/10 (sei decimi) di quella ordinaria, a giudizio insindacabile del C.D.

Per gli Associati di età superiore ad 80 (ottanta) anni, la quota verrà ridotta a 3/10 (tre decimi).

a4) Soci Ordinari Giovani - Sono ammessi, quali Soci ordinari giovani, le persone di età compresa tra 14 (quattordici) anni e 24 (ventiquattro) anni. Per i minori di anni 18, è necessario l'assenso di un genitore sulla domanda di ammissione. La quota prevista corrisponderà a 6/10 della quota ordinaria.

b) Soci Benemeriti (persona fisiche e od Enti) - Sono nominati dall'Assemblea generale degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva l'Associato dal pagamento della quota annuale.

c) Soci Vitalizi - Sono Soci Vitalizi coloro che hanno conseguito tale qualifica fino alla data di approvazione del presente statuto.

d) Soci Atleti - Sono coloro che svolgono attività agonistica con i colori sociali.

A giudizio del Consiglio Direttivo i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Gli Associati che soggiorneranno all'estero per la frequenza ad anni scolastici sono esonerati dal pagamento della quota sociale per l'anno successivo a quello dell'inizio del soggiorno all'estero e per gli eventuali anni di soggiorno all'estero.

Tutti gli Associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle Attività svolte dalla Canottieri nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa. Sono, altresì, informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.

Gli Associati dovranno prestare particolarmente attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare la Canottieri ed i propri



dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.

L'attività di volontariato degli Associati nell'ambito del Sodalizio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso. Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite agli associati, né rivalutate, né trasferite a terzi.

#### **Art. 4 - Ammissione degli Associati**

Per ottenere la qualifica di Associato ogni aspirante dovrà:

a) presentare domanda controfirmata da due Associati e corredata da fotografia e da copia di un documento di identità in corso di validità; tale domanda dovrà stare affissa per otto giorni all'albo sociale, nel rispetto della normativa sulla privacy, e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. La domanda degli Associati di età inferiore ai 18 anni dovrà essere controfirmata da un genitore.

b) essere di specchiata moralità;

c) pagare la tassa di ammissione stabilita.

L'Associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e i regolamenti sociali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e deve garantire l'effettività del rapporto, è esclusa espressamente la possibilità di una temporanea partecipazione alla vita sociale.

In caso di domanda di ammissione presentate da aspiranti associati minorenni, si applica l'art. 16, D. Lgs 36/2021, e succ.ve modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscriveranno la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.

#### **Art. 5 - Perdita della qualifica di Associato e provvedimenti disciplinari**

La qualifica di Associato si perde:

a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno (per gli atleti tali disposizioni è subordinata alle norme federali vigenti);

b) per radiazione, che viene pronunciata dal C.D. contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli dentro o fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata;

c) per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'Associato moroso sospeso dalla qualifica di Associato; decorsi due anni dalla sospensione l'Associato sospeso verrà dichiarato decaduto. Gli



Associati morosi dovranno versare tutte le quote arretrate per poter far dichiarare cessata la sospensione.

Gli Associati che hanno perso la qualifica di Associato per qualunque motivo potranno essere riammessi solo dopo cinque anni e dovranno sottoporsi alle norme dell'articolo 4 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente, in persona del Presidente in carica, nei confronti degli Associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolite o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

A carico degli Associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- c) la radiazione.

In caso di necessità di provvedimenti disciplinari di urgenza, ossia ammonizione e sospensione, e in attesa di convocazione del consiglio Direttivo, il Presidente potrà deliberare di interrompere la frequenza alla sede di un Associato, per un periodo massimo di giorni 15 (quindici).

In caso di provvedimento disciplinare da comminare nei confronti di un tesserato, lo stesso potrà ricorrere alla Federazione competente.

## **Art. 6 - Tesserati**

Il tesseramento è l'atto formale con il quale l'associato (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.

Si applicano gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e ss.mm..

Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati.

L'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui l'associazione è affiliata.

I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettategli come tale.

## **Art. 7 - Accesso alla Sede**

L'accesso alla Sede Sociale e l'uso delle strutture ed attrezzature sociali sono riservati agli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'accesso e l'uso di attrezzature sociali a non Associati, per un tempo definito. In particolare può consentire, delegando a ciò il Presidente, l'accesso ai partecipanti a corsi, allenamenti e manifestazioni indette dalle Sezioni Sportive. Costoro dovranno sottoscrivere l'accettazione dello Statuto e del Regolamento Sociale.



## **Art. 8 - L'Assemblea**

L'Assemblea degli Associati è Ordinaria e Straordinaria.

La Convocazione di Assemblee, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria degli Associati è effettuata con avviso esposto all'albo sociale e pubblicato on line almeno 15 (quindici) giorni prima, contenente l'ordine del giorno.

Ogni Associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori.

Nelle Assemblee non sono ammesse deleghe.

La Convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del C.D., entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

L'Assemblea Ordinaria delibera in ordine a:

- 1) relazioni e bilanci preventivi e consuntivi;
- 2) determinazione delle quote sociali per l'anno successivo a quello dell'Assemblea;
- 3) nomina del Consiglio Direttivo;
- 4) nomina dei Revisori dei Conti e del loro Presidente;
- 5) nomina dei Probiviri;
- 6) nomina del Presidente Onorario.

L'Assemblea Ordinaria s'intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti trascorsa un'ora dalla convocazione.

Essa delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Le Assemblee Ordinarie sono presiedute da un Associato nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; il Presidente dell'Assemblea chiama un Associato a fungere da Segretario e nomina due scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine a:

- 1) Modifiche dello Statuto: dovranno venir deliberate a maggioranza relativa dei presenti e con l'intervento di almeno 1/10 degli Associati aventi diritto al voto. Mancando tale quorum le modifiche dello Statuto potranno farsi in seconda convocazione sempre a maggioranza relativa dei presenti, quando il numero degli intervenuti rappresenti almeno 1/20 degli Associati aventi diritto a voto.
- 2) Scioglimento dell'Associazione: lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio non potrà avere luogo che in seguito a deliberazioni prese in Assemblea straordinaria all'uopo convocata. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le Assemblee Straordinarie sono presiedute da un Associato nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Il Presidente dell'Assemblea chiama un Associato a fungere da Segretario e nomina due Scrutatori; è necessaria la presenza di un Notaio.

Di ogni Assemblea Straordinaria si dovrà redigere un verbale firmato dal Notaio, dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di nove membri, eletti dall'Assemblea fra i gli Associati di età superiore ai 18 anni che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle medesime FSN, DSA, EPS.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere coloro i quali siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte del CONI e del CIP.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione.

I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Possono, inoltre, nominare un Segretario anche al di fuori del loro ambito.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e decade alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Non possono far parte del consiglio Direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni Italiane competenti, cui l'associazione è affiliata.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa.

In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. In caso di assenza di quest'ultimo, il voto decisivo è quello del Vice Presidente più anziano in termini di anzianità sociale.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che, per tre volte consecutive, risulterà assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intenderà decaduto dalla carica.

### **Art. 10 - Elezione del Consiglio Direttivo**

L'elezione del nuovo C.D. avviene nel corso dell'Assemblea Ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del C.D. in carica.

Per la sua elezione viene predisposta un'unica lista compilata in ordine alfabetico a cura del Consiglio Direttivo uscente comprendente tutti i nominativi degli Associati che, dichiarandosi disponibili a ricoprire la carica, ne abbiano fatta espressa richiesta al Consiglio Direttivo uscente entro le ore 21 del quinto giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni Associato maggiorenne in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto può candidarsi per un solo organo sociale. Le preferenze da esprimere dovranno essere al massimo tante quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere; le schede con un numero maggiore dovranno ritenersi nulle. Risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevarrà il candidato con maggior





anzianità Sociale. Se nel corso del periodo di permanenza in carica degli organi sociali venissero a mancare uno a più membri, questi verranno sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo con quei candidati che hanno ottenuto un numero di preferenze immediatamente inferiore a quello degli eletti da sostituire.

I membri subentranti scadono dal mandato contemporaneamente alla scadenza dell'organo sociale.

Il limite massimo delle sostituzioni è di quattro componenti.

Oltre detto limite il Consiglio Direttivo decade automaticamente e il Presidente, entro 60 giorni, convocherà l'Assemblea per il rinnovo totale dell'organo che durerà solo fino alla scadenza originariamente prevista.

Il C.D. entrante assumerà la responsabilità dell'Associazione al 1° gennaio successivo.

Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi Consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione dell'Associazione.

Il bilancio dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'Assemblea Ordinaria dal Consiglio uscente mentre il bilancio di previsione sarà elaborato dal nuovo C.D., con la collaborazione del Consiglieri uscenti.

## **Art. 11 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
- b) adottare procedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi al Collegio dei Probiviri;
- c) determinare l'eventuale adeguamento della quota sociale nei limiti della variazione annuale ISTAT, determinare le tariffe dei diversi servizi, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, dare mandati di consulenza;
- d) approvare il programma sportivo dell'Associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
- e) costituire le varie Sezioni Sportive per gli sport compresi negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le Modalità di iscrizione, nominarne i direttori sportivi scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo (in tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultativo qualora vengano espressamente invitati);
- f) deliberare la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- g) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti sociali;
- h) stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi, del materiale nautico e delle strutture in genere;
- i) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e gli Associati; inoltre il C.D. ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli Associati, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
- l) curare il buon andamento finanziario dell'Associazione predisponendo, inoltre, un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle Sezioni Sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico



dell'Associazione che dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea;

m) aprire e chiudere rapporti di conto corrente con gli istituti bancari, sottoscrivere e definire affidamenti, aperture di linee di credito, stipulare mutui e quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;

n) deliberare l'ammissione di "ospiti onorari", ossia quei cittadini italiani che ricoprono particolari incarichi istituzionali per la durata del loro incarico;

o) determinare il numero massimo degli associati secondo quanto previsto dal regolamento vigente.

È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei Consiglieri e dei Revisori presenti nei medesimi luoghi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alle Federazioni Sportive Nazionali, è personalmente e solidalmente tenuto al pagamento di quanto ancora dovuto alle Federazioni stesse.

## **Art. 12 - Organo di Controllo e Revisione legale**

L'Assemblea degli associati può nominare un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale, formato da soggetti iscritti al registro dei Revisori Legali o in possesso delle professionalità indicate dall'art. 2397 c.c.. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo può essere delegato anche al controllo contabile; in alternativa, l'Associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale, nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.

L'organo di controllo e i revisori possono essere nominati o tra gli associati o tra soggetti esterni all'associazione.

L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, sono formati da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche i rispettivi presidenti.

L'organo di controllo monocratico e il revisore dei conti, oppure i rispettivi presidenti in caso di nomina collegiale, assisteranno alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo; in caso di assenza dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, si intenderanno decaduti dalla carica.

L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal Consiglio Direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al Presidente dell'Associazione per i necessari provvedimenti.

Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.

L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'Associazione.

I componenti l'organo di controllo, o di revisione durano in carica quattro anni e decadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.



### **Art. 13 - Collegio dei Probiviri**

Il collegio dei probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale può assistere alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

Il Collegio dei Probiviri instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, le procedure a carico degli Associati che commettono azioni che costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o che, in genere, contravvengano alle norme dello Statuto sociale. Il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando, altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità dell'associato, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Presidente del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione.

### **Art. 14 - Il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente Onorario**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente o i Vice Presidente sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le cariche non danno diritto ad alcun compenso.

L'assemblea degli associati può, su proposta del consiglio direttivo, nominare un presidente onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all'Associazione. Il Presidente Onorario riveste una qualifica rappresentativa e può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

### **Art. 15 - Cariche sociali**

Gli associati che ricoprono una carica sociale, con il solo fatto dell'accettazione di essa, si intendono impegnati moralmente e materialmente al miglior svolgimento dell'incarico ricevuto, con le conseguenti responsabilità che ne derivano.

### **Art. 16 - Sezioni Sportive**

La pratica dello sport dilettantistico a livello agonistico avviene nelle Sezioni Sportive che vengono istituite dal C.D..

Le Sezioni Sportive sono affiliate alle relative Federazioni Nazionali. Ogni Sezione Sportiva è diretta da un Consigliere responsabile, nominato dal C.D. che risponde al Consiglio medesimo del buon andamento della Sezione Sportiva, dei risultati conseguiti, dell'utilizzo dei fondi affidati alla Sezione stessa, della disciplina all'interno delle strutture e della sicurezza nell'esercizio dell'attività.

Ogni Sezione Sportiva si dota della struttura organizzativa che ritiene più idonea alla propria attività, con l'approvazione del C.D..

Gli incarichi più significativi, quali il Direttore Sportivo, il Direttore tecnico e l'Allenatore, devono ottenere lettera di conferma da parte del Presidente.

La Sezione Sportiva può avvalersi, oltre all'opera dei Soci Volontari e subordinatamente all'approvazione del C.D., anche dell'opera di personale dipendente, di professionisti in regime di lavoro autonomo e di collaboratori. La Sezione Sportiva elabora ogni anno un programma di massima della propria attività, da sottoporre all'approvazione del C.D., e al termine della stagione agonistica relaziona il C.D. sui risultati conseguiti.



## **Art. 17 - Risorse economiche**

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote degli associati;
- b) contributi versati da Atleti e Associati per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- l) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a legge.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui l'Associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dall'art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e ss.mm.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa verrà devoluto ai fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'Assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

## **Art. 18 – Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea degli Associati per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo, o al revisore ove nominato, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook (o altro social network) dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 15 giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina Facebook (o altro social network).

Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.



## **Art. 19 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

## **Art. 20 – Vincolo di Giustizia e Clausola compromissoria**

L'associazione, i suoi Associati, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà e cui il tesserato fa riferimento, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI e federali.

Di conseguenza gli Associati, i tesserati e gli atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea degli Associati qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato.

In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi Associati e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

Il giudizio dell'arbitro vincherà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salva diversa statuizione dell'arbitro.

Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti gli Associati, inclusi coloro la cui qualità di Associato è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.